



# NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E DI MUTUA SOLIDARIETÀ<sup>1</sup>

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza

a favore dei Dottori Commercialisti

Via della Purificazione, 31

00187 - ROMA

---

<sup>1</sup> Modifica A.d.D. del 27-28/11/03: sostituisce il precedente titolo "REGOLAMENTO GENERALE DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E DI MUTUA SOLIDARIETÀ"

### GUIDA ALLA LETTURA "STORICA" DEL REGOLAMENTO

Le modifiche e le integrazioni deliberate dall'Assemblea dei Delegati nella seduta del 27-28/11/97 sono evidenziate in TURCHESE ed illustrate a piè di pagina con relative note. Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, è pervenuto alla loro approvazione con decreto del 31/8/98.

Le modifiche e le integrazioni deliberate dall'Assemblea dei Delegati nella seduta del 27/3/98 sono evidenziate in VIOLA ed illustrate a piè di pagina con relative note. Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, è pervenuto alla loro approvazione con decreto del 31/8/98, incorporando anche le modifiche deliberate dall'Assemblea dei Delegati del 27-28/11/97.

Le integrazioni e le modifiche deliberate dall'Assemblea dei Delegati nella seduta 27/11/98 ed approvate in data 25/3/99 dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, sono evidenziate in ROSSO ed illustrate a piè di pagina con relative note.

Le integrazioni e le modifiche deliberate dall'Assemblea dei Delegati nella seduta 9/3/2000 e approvate il 18/9/00 dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, sono evidenziate in VERDE ed illustrate a piè di pagina con relative note.

Le integrazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/12/01 sono evidenziate in BORDEAUX ed illustrate a piè di pagina con relative note. Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, è pervenuto all'approvazione in data 3/7/03. I deliberati non sono ancora esecutivi, in quanto il Ministero del Lavoro ha posto una riserva che dovrà essere recepita dall'Assemblea dei Delegati.

Le integrazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14/5/02 sono evidenziate in FUCSIA ed illustrate a piè di pagina con le relative note. Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, è pervenuto all'approvazione in data 3/7/03. I deliberati non sono ancora esecutivi, in quanto il Ministero del Lavoro ha posto una riserva che dovrà essere recepita dall'Assemblea dei Delegati.

Le integrazioni e modifiche deliberate dall'Assemblea dei Delegati nella riunione del 28/6/02 sono evidenziate in BLU ed illustrate a piè di pagina con le relative note. Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, è pervenuto all'approvazione in data 3/7/03. Il Ministero del Lavoro ha posto una riserva all'art. 1 che è stata recepita dall'Assemblea dei Delegati nella riunione del 15/10/03.

Le integrazioni e modifiche deliberate dall'Assemblea dei Delegati nella riunione del 27-28/11/03 sono evidenziate in GRIGIO ed illustrate a piè di pagina con le relative note. Il

## **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti**

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è pervenuto all'approvazione in data 14/7/04.

Le integrazioni e modifiche deliberate dall'Assemblea dei Delegati nella riunione del 28/10/04 sono evidenziate in GIALLO ed illustrate a piè di pagina con le relative note. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è pervenuto all'approvazione in data 11/5/05.

Aggiornato al 23/05/2005

# Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

## INDICE

- Art. 1 - Trattamenti di assistenza
- Art. 2 - Tipologia dei trattamenti assistenziali
- Art. 3 - Soggetti destinatari
- Art. 4 - Interventi economici aventi particolare incidenza sul bilancio familiare
- Art. 5 - Borse di studio
- Art. 6 - Contributo per spese di onoranze funebri
- Art. 7 - Contributo per spese di ospitalità in case di riposo per anziani, cronici o lungodegenti
- Art. 8 - Contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare
- Art. 9 - Assegno per aborto spontaneo o terapeutico intervenuto anteriormente al terzo mese di gravidanza
- Art. 10 - Assegno a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati
- Art. 11 - Premi
- Art. 12 - Tutela sanitaria
- Disciplinare A - Disciplinare per l'attribuzione delle borse di studio
- Disciplinare B - Disciplinare per l'attribuzione delle borse di studio per iscritti alla Cassa
- Disciplinare C - Disciplinare per l'erogazione del contributo per spese di onoranze funebri
- Disciplinare D - Disciplinare per l'erogazione del contributo per spese di ospitalità in case di riposo per anziani, cronici o lungodegenti
- Disciplinare E - Disciplinare per l'erogazione del contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare
- Disciplinare F - Disciplinare per l'erogazione dell'assegno per aborto
- Disciplinare G - Disciplinare per l'erogazione di assegno a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati
- Disciplinare H - Disciplinare per l'erogazione dei premi

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

Regolamento dei trattamenti di assistenza erogabili dalla C.N.P.A.D.C. (già approvato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 30/10/98 e parzialmente modificato nelle sedute comitali del 27/6/90, del 24/6/94 e dall'Assemblea dei Delegati del 27/11/98 e del [9/3/00<sup>2</sup>](#)) di cui al D. Lgs. 509/94.

### Art. 1 - Trattamenti di assistenza<sup>3</sup>

I trattamenti di assistenza di cui [all'art. 9 della L. 29/1/86 n. 21 ed<sup>4</sup>](#) all'art. 2, comma 1 dello Statuto, consistenti in interventi economici per stato di bisogno, borse di studio, assegni di partecipazione a spese funerarie, assegni di concorso nelle spese di ospitalità in case di riposo per anziani, cronici o lungodegenti, in assegni di concorso nelle spese per assistenza infermieristica domiciliare, [assegno per aborto spontaneo o terapeutico intervenuto anteriormente al terzo mese di gravidanza, assegno a favore di associati genitori di figli portatori di handicap e portatori di handicap orfani di associati<sup>5</sup>](#) ed in premi per benemerienze particolari, sono disciplinati dal<sup>6</sup> presente Regolamento, in applicazione dei principi e criteri vigenti alla data di adozione dello Statuto, suscettibili di essere modificati o integrati con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati<sup>7</sup>.

Le deliberazioni, dirette ad introdurre ulteriori tipologie di trattamenti di assistenza e di mutua solidarietà, possono essere adottate da parte dell'Assemblea dei Delegati, con predeterminazione delle relative spese, nei limiti dei fondi disponibili, e con il rispetto delle procedure previste dall'art. 39 dello Statuto.

### Art. 2<sup>8</sup> - Tipologia dei trattamenti assistenziali

Il trattamento di assistenza<sup>9</sup> é effettuato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disponibilità risultanti dallo stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio, a mezzo provvedimento avente ad oggetto l'erogazione dei seguenti interventi, e previo accertamento dello stato di bisogno dei beneficiari, sulla base dei criteri di massima riportati nel presente regolamento, [per<sup>10</sup> eventi avvenuti in data antecedente la delibera d'iscrizione alla Cassa a prescindere dalla decorrenza<sup>11</sup>](#):

*a* interventi economici aventi particolare incidenza sul bilancio familiare;

---

<sup>2</sup> [Integrazione A.d.D. 28/6/02](#)

<sup>3</sup> [Modifica A.d.D del 28/6/02: soppressione della numerazione dei commi 1 e 2](#)

<sup>4</sup> [Integrazione A.d.D. 28/6/02](#)

<sup>5</sup> [Integrazione A.d.D. 9/3/00.](#)

<sup>6</sup> [Modifica A.d.D. del 27-28/11/03: sostituisce la parola "dall'allegato A\) al presente Regolamento"](#)

<sup>7</sup> [L'A.d.D. del 28/6/02 aveva introdotto la seguente frase di chiusura del paragrafo "nonché, ove previste dalle norme attuative, determinate dal Consiglio di Amministrazione". Il Ministero del Lavoro, in punto di approvazione, ha posto come riserva l'eliminazione di quest'ultimo periodo. L'A.d.D. ha recepito tale riserva nella riunione del 15/10/03.](#)

<sup>8</sup> [Modifica A.d.D. 28/6/02: la nuova formulazione prevede la trasformazione del precedente "Allegato A al regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza di cui al Decreto Legislativo n° 509/94. Regolamento dei trattamenti di assistenza erogabili dalla C.N.P.A.D.C. ai sensi dell'art. 9 della legge 29/1/86, n. 21 \(approvato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 30.10.1988 e parzialmente modificato nelle sedute comitali del 27.6.1990, del 24.6.1994\)" negli articoli dal 1 a 12 dello stesso Regolamento, che risulta, quindi, formato da n. 12 articoli e dagli allegati](#)

<sup>9</sup> [Modifica A.d.D del 28/6/02: soppressione delle parole "di cui all'art. 9 della L. 29/1/86 n. 21"](#)

<sup>10</sup> [Modifica A.d.D. del 27-28/11/03: soppressa la parola "anche"](#)

<sup>11</sup> [Integrazione A.d.D. 28/6/02](#)

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

- b* borse di studio per frequenza meritevole di corsi di studio di scuole medie di primo e secondo grado, universitari, extra universitari, di specializzazione, di qualificazione, per il conseguimento di qualificazione, per il conseguimento di qualificazioni specifiche dell'area delle professioni economico-finanziarie, master e simili <sup>12</sup>;
- c* assegni di partecipazione a spese funerarie;
- d* assegni di concorso nelle spese di ospitalità in case di riposo per anziani, cronici o lungodegenti;
- e* assegni di concorso nelle spese per assistenza infermieristica domiciliare;
- f* assegni per aborto spontaneo o terapeutico intervenuto anteriormente al terzo mese di gravidanza<sup>13</sup>;
- g* assegni a favore di genitori di figli portatori di handicap<sup>14</sup> e portatori di handicap<sup>15</sup> orfani di associati<sup>16</sup>;
- h* premi per benemerenze particolari.

Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di settembre di ciascun anno, é autorizzato ad incrementare, nei limiti dello stanziamento complessivo indicato nel primo comma, gli importi da utilizzare per la erogazione degli interventi di cui alle lettere a), c) ed e), avuto riguardo alle domande presentate ed alle spese sostenute, a tale data, per ciascuna categoria dei benefici tutti previsti dal presente Regolamento, inclusi quelli di cui alle lettere b) e d).

### Art. 3<sup>17</sup> - Soggetti destinatari

Il trattamento indicato alla lettera a) dell'art. 2<sup>18</sup> può essere erogato, nei limiti precisati al successivo art. 4<sup>19</sup>, a favore di:

1. iscritti alla Cassa al 31 dicembre dell'anno precedente quello di competenza dell'erogazione e comunque al momento della presentazione della domanda<sup>20</sup>;
2. titolari di pensioni di ciascun tipo erogate dalla Cassa;
3. familiari legati ai soggetti precedentemente indicati da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado, conviventi ed a carico.<sup>21</sup>

I trattamenti indicati all'art. 2<sup>22</sup> possono essere erogati a favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari e superstiti secondo la disciplina di ciascun beneficio come appresso stabilita.

---

<sup>12</sup> Integrazione A.d.D. 9/3/00

<sup>13</sup> Integrazione A.d.D. 9/3/00

<sup>14</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: eliminate le parola "o malattie invalidanti"

<sup>15</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: eliminate le parola "o malattie invalidanti"

<sup>16</sup> Integrazione A.d.D. 9/3/00

<sup>17</sup> Modifica A.d.D 28/6/02: slittamento della numerazione

<sup>18</sup> Modifica A.d.D 28/6/02: prima era 1

<sup>19</sup> Modifica A.d.D 28/6/02: prima era 3

<sup>20</sup> Integrazione A.d.D 28/6/02

<sup>21</sup> Numerazione modificata a seguito della soppressione del punto 3 che recitava " 3. soggetti che contribuiscono alla Cassa ai sensi dell'art. 11 della legge n. 21/1986 ovvero che abbiano contribuito a tale titolo prima della cessazione dell'attività di dottore commercialista o della cancellazione dall'Albo dovute ad inabilità assoluta o conseguimento, a carico di diversa gestione, di pensione di vecchiaia, di anzianità e di invalidità;

<sup>22</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: soppressione di "alle lettere b), c), d) ed f) dell'art. 1"

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

I trattamenti tutti di cui all'art. 2<sup>23</sup> possono essere attribuiti ad un solo componente il nucleo familiare, ove sussista concorrenza di presupposti a favore di più soggetti, e non sono cumulabili, nello stesso esercizio, in presenza della verifica contestuale degli eventi che vi danno titolo, fatta eccezione per l'erogazione delle borse di studio.

I trattamenti indicati ai precedenti commi sono erogati a seguito di valutazione insindacabile della situazione di bisogno effettuata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Laddove si faccia riferimento al nucleo familiare si specifica che, per esso, s'intende quello composto dal richiedente il beneficio assistenziale e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nello stato di famiglia al momento della presentazione della domanda. Nel caso di separazione legale o divorzio, l'ex coniuge non si considera facente parte del nucleo familiare stesso<sup>24</sup>.

### Art. 4<sup>25</sup> - Interventi economici aventi particolare incidenza sul bilancio familiare<sup>26</sup>

Il Consiglio di Amministrazione accerta lo stato di bisogno per l'erogazione degli interventi economici di cui all'art. 2<sup>27</sup>, lett. a), sulla base dei seguenti criteri di massima:

- a) verifica di eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore<sup>28</sup> che abbiano rilevante incidenza sul bilancio familiare ed esponano i richiedenti aventi titolo a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria necessità, anche per lo svolgimento dell'attività professionale, e non siano ordinariamente sostenibili, secondo il ragionevole apprezzamento del Consiglio di Amministrazione;
- b) interruzione per più di tre mesi dell'attività professionale di dottore commercialista da parte di iscritto da almeno tre anni, non titolare di pensione a carico della Cassa o di altra gestione previdenziale, per fatto di malattia, accertato da struttura sanitaria pubblica;
- c) sostenimento di spese, non rimborsabili o indennizzabili, per intervento chirurgico e relativa degenza, dovuti a fatto di malattia, da parte di iscritto alla Cassa da almeno tre anni, che non abbia potuto esercitare, in maniera assoluta, l'attività professionale per almeno tre mesi;
- d) decesso dell'iscritto o pensionato che abbia procurato, a causa della cessazione dell'attività professionale svolta, situazione di grave difficoltà finanziaria al coniuge superstite ovvero ai figli minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Gli interventi di cui alle sovrastanti lettere b) e c) non sono cumulabili tra di loro.

L'intervento di cui alla lettera b)<sup>29</sup> è ragguagliato a non più di 12 mesi di interruzione totale dell'attività professionale e, fermo il minimo mensile costituito da un dodicesimo della pensione minima di vecchiaia erogabile nell'anno di verifica dell'evento indennizzato, è pari, per ciascun mese, alla

<sup>23</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: prima era 1

<sup>24</sup> Integrazione A.d.D. 28/6/02

<sup>25</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: slittamento della numerazione

<sup>26</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "per stato di bisogno"

<sup>27</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: prima era 1

<sup>28</sup> Modifica A.d.D. 28/10/04: sopresse le parole (es. infortunio, Calamità naturali, ecc.)

<sup>29</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: sopresse le parole " non ripetibile"

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

metà di un dodicesimo del reddito professionale dichiarato dall'iscritto nell'anno<sup>30</sup> precedente, valutabile nel limite massimo, corrispondente a quello di ammissibilità della domanda.

L'intervento di cui alla lettera c) non può eccedere la metà della spesa rimasta a carico dell'iscritto e non può superare l'importo costituito dalla differenza tra il massimale di reddito costituente requisito di ammissibilità della domanda, di cui al comma successivo, ed il reddito effettivamente dichiarato.

Il Consiglio di Amministrazione é competente ad accertare la sussistenza<sup>31</sup> dello stato di bisogno<sup>32</sup>, a stabilire ed acquisire la documentazione necessaria all'erogazione della prestazione, a contingentare gli interventi per importo, durata e numero ed a fissarne tempi e modalità, sempre che il richiedente ed i componenti il nucleo familiare, con esclusione del de cuius in caso di intervento di cui alla lettera d),<sup>33</sup> non abbiano dichiarato nell'anno<sup>34</sup> precedente redditi imponibili di importo superiore a quello fissato dal Consiglio di Amministrazione<sup>35</sup> nell'anno di presentazione della domanda. Qualora si renda necessaria un'ulteriore valutazione sulla consistenza patrimoniale del richiedente sarà opportuno produrre documentazione idonea previa presentazione di atto notorio o autodichiarazione. Qualunque richiesta di intervento assistenziale di cui al presente articolo, deve essere spedita alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti entro 2 anni rispetto alla data di verifica dell'evento causa dello stato di bisogno, salvo<sup>36</sup> gravi impedimenti documentati<sup>37</sup>.

Per particolari fattispecie, non rientranti nei criteri di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ugualmente disporre l'erogazione di un intervento economico ritenuto adeguato al singolo caso<sup>38</sup>.

### Art. 5<sup>39</sup> - Borse di studio

Il Consiglio di Amministrazione emana annualmente bandi di concorso a borse di studio suddivisi per categorie corrispondenti a corsi di frequenza:

1. dell'ultimo anno di scuola media inferiore;
2. degli anni precedenti l'ultimo di istruzione media superiore;
3. dell'ultimo anno di istruzione media superiore che abbia comportato il conseguimento del diploma od il superamento degli esami di maturità;
4. di facoltà universitarie per la durata legale dei relativi corsi.

<sup>30</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era "per l'anno"

<sup>31</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "ricorrenza"

<sup>32</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era "la sussistenza in fatto dello stato di bisogno ..."

<sup>33</sup> Integrazione A.d.D. 27/11/98

<sup>34</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era "per l'anno"

<sup>35</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era " a quello sul quale viene applicata la prima aliquota del contributo soggettivo"

<sup>36</sup> Integrazione A.d.D. 28/6/02

<sup>37</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era "impedimenti documentati"

<sup>38</sup> Integrazione A.d.D. 27/11/98. La versione originaria del comma, deliberata dall'Assemblea, prevedeva la seguente formulazione: "Per particolari fattispecie, non rientranti nei criteri di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ugualmente disporre l'erogazione di un intervento economico nel limite massimo di lit. 50 milioni non ripetibile, anche in deroga ai limiti stabiliti dal presente articolo". Il finale del comma è stato successivamente modificato, così come evidenziato in colore verde, a seguito dell'Assemblea del 9/3/00.

<sup>39</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: slittamento della numerazione

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

5. universitari ed extra universitari di specializzazione, di qualificazione, master, e simili<sup>40</sup>.

Hanno titolo al beneficio i figli degli iscritti o dei pensionati a carico della Cassa, ovvero i titolari di pensione indiretta o di reversibilità, i quali associno il requisito del merito a quello dello stato di bisogno, nella configurazione risultante dall'allegato "A" al presente regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione può erogare contributi a titolo di borse di studio riservati ai dottori commercialisti iscritti alla Cassa non titolari di pensione per la frequenza di corsi universitari ed extra universitari di specializzazione, di qualificazione, per il conseguimento di qualificazioni specifiche dell'area delle professioni economico-finanziarie, ai master, e simili.

Le relative modalità di erogazione sono riportate nei disciplinari<sup>41</sup> A e B al presente Regolamento<sup>42</sup>.

### Art. 6<sup>43</sup> - Contributo per spese di onoranze funebri

In caso di decesso del coniuge, dei figli ovvero dei genitori, facenti parte del nucleo familiare ed a carico, l'iscritto o pensionato della Cassa ha titolo alla corresponsione di un contributo integrativo per il sostenimento delle spese di onoranze funebri documentate.

Tale contributo compete anche al coniuge ed ai figli superstiti aventi titolo astratto<sup>44</sup> al trattamento di pensione indiretta o di reversibilità in caso di decesso dell'iscritto o pensionato.

L'individuazione dei requisiti, anche per quanto attiene lo stato di bisogno, e le modalità di erogazione del beneficio sono riportate nel disciplinare<sup>45</sup> C al presente Regolamento.

### Art. 7<sup>46</sup> - Contributo per spese di ospitalità in case di riposo per anziani, cronici o lungodegenti

A favore dei titolari di trattamenti di pensione erogati dalla Cassa, inclusi i coniugi superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità, possono essere concessi assegni a titolo di contributo per le spese di ospitalità in istituti pubblici o privati sulla base di concorsi banditi annualmente dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità riportate nel disciplinare<sup>47</sup> D al presente Regolamento.

### Art. 8<sup>48</sup> - Contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare

---

<sup>40</sup> Integrazione A.d.D. 9/3/00

<sup>41</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "negli allegati"

<sup>42</sup> Integrazione A.d.D. 9/3/00

<sup>43</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: slittamento della numerazione

<sup>44</sup> L'A.d.D. del 27/3/98 ha inserimento del lemma "astratto"

<sup>45</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "nell'allegato"

<sup>46</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: slittamento della numerazione

<sup>47</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "nell'allegato"

<sup>48</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: slittamento della numerazione

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

Nei limiti dell'apposita ripartizione dello stanziamento di bilancio, la Cassa eroga contributi di partecipazione alle spese sostenute per assistenza infermieristica domiciliare prestata da personale infermieristico qualificato su prescrizione motivata del sanitario, che abbia riferimento alla necessità ed alla durata, a favore degli iscritti o pensionati, del coniuge e dei figli aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, in conseguenza di eventi di malattia od infortunio, di carattere acuto e temporaneo che abbiano colpito i soggetti indicati.

Le relative modalità di erogazione sono riportate [nel disciplinare](#)<sup>49</sup> E al presente Regolamento.

### **Art. 9<sup>50</sup> - Assegno per aborto spontaneo o terapeutico intervenuto anteriormente al terzo mese di gravidanza<sup>51</sup>**

A favore delle iscritte, nei casi di aborto spontaneo o terapeutico, avvenuto anteriormente al terzo mese di gravidanza, non ricompreso nell'art. 73 D. Lgs. 26/3/01 n. 151<sup>52</sup>, può essere concesso un assegno di misura fissa pari ad 1/5 dell'importo minimo dell'indennità di maternità di cui all'art. 70, c. 3, D. Lgs. 151/01<sup>53</sup>, previsto per l'anno in cui è avvenuto l'aborto.

Le relative modalità di erogazione sono riportate [nel disciplinare](#)<sup>54</sup> F al presente Regolamento.

### **Art. 10<sup>55</sup> - Assegno a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati<sup>56</sup>**

A favore degli iscritti o pensionati Cassa genitori di figli portatori di handicap<sup>57</sup> può essere erogato un assegno annuo di importo e alle condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione. L'assegno è reversibile nei confronti del coniuge dell'iscritto o pensionato deceduto.<sup>58</sup>

Il medesimo assegno può essere erogato ai portatori di handicap orfani di associati<sup>59</sup>.

Le relative modalità di erogazione sono riportate [nel disciplinare](#)<sup>60</sup> G al presente Regolamento.

---

<sup>49</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "nell'allegato"

<sup>50</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: slittamento della numerazione

<sup>51</sup> L'articolo, che prima aveva la numerazione 8, è stato aggiunto dall'A.d.D. del 9/3/00

<sup>52</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "nell'art. 4 L.379/90"

<sup>53</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "all'art. 1, c. 3, L. 379/90"

<sup>54</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "nell'allegato"

<sup>55</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: slittamento della numerazione

<sup>56</sup> L'articolo, che prima aveva la numerazione 9, è stato aggiunto dall'A.d.D. del 9/3/00

<sup>57</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/2003: la precedente formulazione era "handicap o malattie invalidanti"

<sup>58</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/2003: sostituisce le parole "di carattere reversibile nei confronti del coniuge dell'iscritto o pensionato."

<sup>59</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/2003: la precedente formulazione era "Un medesimo assegno può essere erogato ai portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati"

<sup>60</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "nell'allegato"

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

### Art. 11<sup>61</sup> - Premi

Le disponibilità che residuassero a fine esercizio rispetto all'entità dello stanziamento, sempre che il relativo importo sia almeno pari a € 5.200,00 o multiplo di esso, potranno essere assegnate dal Consiglio di Amministrazione, entro il limite di un plafond all'uopo prestabilito, a titolo di premi di corrispondente importo unitario a favore di iscritti, pensionati e loro superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, che si siano distinti per particolari benemerienze professionali, culturali o di elevato valore civile, etico ed umano. Le relative modalità di erogazione sono riportate nel [disciplinare](#)<sup>62</sup> H al presente Regolamento.

### Art. 12 - Tutela sanitaria<sup>63</sup>

Nei limiti dei fondi disponibili, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad assicurare, a favore di ciascun Associato, pensionato, dei familiari a carico e del coniuge, prestazioni di forme di tutela sanitaria, *nei limiti consentiti dalla Legge*<sup>64</sup>, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative annuali o poliennali, in considerazione del fondamentale diritto alla tutela della salute costituzionalmente garantito.

---

<sup>61</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: slittamento della numerazione

<sup>62</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "nell'allegato"

<sup>63</sup> Articolo aggiunto dall'AdB del 27-28/11/97. All'epoca dell'integrazione l'articolo aveva la numerazione "9" e l'A.d.D. del 28/6/02 ha nuovamente modificato la numerazione ed aggiunto il titolo attuale

<sup>64</sup> Il Ministero del Lavoro, in punto di approvazione dell'articolo, ha introdotto la frase evidenziata in corsivo.

# Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

## DISCIPLINARE<sup>65</sup> "A"

### Disciplinare<sup>66</sup> per l'attribuzione delle borse di studio

#### Art. 1 - Beneficiari<sup>67</sup>

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti emana annualmente bandi di concorso a borse di studio per figli di dottori commercialisti **iscritti alla Cassa con regolare posizione contributiva<sup>68</sup>** che abbiano frequentato con profitto, nell'anno scolastico precedente quello in cui il concorso viene bandito, istituti, scuole ed università statali o legalmente riconosciuti dallo Stato.

#### Art. 2 - Categorie di borse di studio<sup>69</sup>

Sono previste distinte categorie di borse di studio per studenti che nell'anno precedente l'emanazione del bando:

- a. hanno conseguito la licenza di scuola media inferiore;
- b. hanno terminato di frequentare corsi di istruzione media superiore fino al penultimo anno di corso;
- c. hanno conseguito il diploma o superato gli esami di maturità previsti al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi di scuola media superiore;
- d. abbiano frequentato facoltà universitarie per la durata legale dei relativi corsi;
- e. **abbiano frequentato corsi universitari ed extra universitari di specializzazione, di qualificazione, master, e simili<sup>70</sup>.**

#### Art. 3 - Requisiti di ammissione<sup>71</sup>

I requisiti per l'ammissione sono i seguenti:

1. essere figli di dottori commercialisti regolarmente iscritti o titolari di pensione erogata dalla Cassa **ed in regola con i versamenti dei contributi,<sup>72</sup>** ovvero aventi titolo, in caso di morte dell'iscritto o pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità;
2. non essere stati ripetenti nell'anno scolastico precedente a quello in cui è emanato il bando od essere in regola con il corso di studi universitario;

---

<sup>65</sup> Modifica A.d.D 28/6/02: la precedente formulazione era "Allegato"

<sup>66</sup> Modifica A.d.D 28/6/02: la precedente formulazione era "Regolamento"

<sup>67</sup> Integrazione A.d.D 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>68</sup> Integrazione A.d.D 28/6/02

<sup>69</sup> Integrazione A.d.D 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>70</sup> Integrazione A.d.D. 9/3/00

<sup>71</sup> Integrazione A.d.D 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>72</sup> Integrazione A.d.D 28/6/02

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

3. aver conseguito la promozione, la licenza, il diploma, la maturità nella sessione estiva, con il giudizio di "ottimo" per la licenza di scuola media inferiore, e con almeno la votazione media di 7,60 per le classi successive o di **80/100**<sup>73</sup> per gli esami sostenuti al termine dell'ultimo anno della scuola media superiore. Gli studenti iscritti regolarmente ad un corso universitario, in regola con il piano di studi ufficiale ovvero con quello individuale, approvato dal Consiglio di Facoltà, devono aver conseguito, nell'anno precedente il bando, una media non inferiore ai 27/30;
4. appartenere a nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato, per l'anno precedente, un reddito complessivo di importo non superiore a quello costituente il limite di accessibilità delle domande di cui **al quinto**<sup>74</sup> comma dell'art. **4**<sup>75</sup> del regolamento;
5. i richiedenti devono dichiarare, all'atto della domanda, di non aver beneficiato e di non beneficiare di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati scolastici cui il bando si riferisce.

Nel caso di corso universitario, non é ammissibile la domanda da parte di già laureati per la iscrizione ad altro corso di laurea.

### Art. 4 - Documentazione<sup>76</sup>

La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, deve essere spedita a mezzo posta o presentata alla Cassa, a pena di inammissibilità, entro il termine stabilito da ciascun bando, del quale é data all'uopo notizia sul Giornale edito dal Consiglio Nazionale della categoria e con affissione presso la sede dell'Ente. A tal fine fa fede il timbro postale di spedizione o quello di ricezione apposto dal competente ufficio del protocollo presso la Cassa. La domanda deve essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà, dal tutore o curatore per i minori e dai diretti beneficiari se maggiorenni e capaci.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

- a. certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente mesi tre;
- b. **codice fiscale del concorrente**<sup>77</sup>;
- c. certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o università attestante i dati richiesti dal bando (frequenza - votazione - giudizio - ecc.);
- d. **copia delle dichiarazioni fiscali dei componenti il nucleo familiare relative ai redditi prodotti nell'anno precedente la presentazione della domanda di erogazione della borsa di studio con allegata un'autocertificazione della stessa**<sup>78</sup>;
- e. **certificazione idonea a provare la frequenza ai corsi universitari ed extra universitari di specializzazione, di qualificazione, master, e simili, stabilita dal Consiglio di Amministrazione**<sup>79</sup>.

---

<sup>73</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "50/60"

<sup>74</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "all'ultimo"

<sup>75</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "3"

<sup>76</sup> Integrazione A.d.D 28/6/02: suddivisione in articoli del testo che prevedeva solo il titolo "documentazione"

<sup>77</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "fotocopia del cartellino di codice fiscale del concorrente"

<sup>78</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "dichiarazione dell'iscritto o pensionato, o di chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore beneficiario, ovvero del beneficiario maggiorenne e capace, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito complessivo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente l'emanazione del bando".

<sup>79</sup> Integrazione A.d.D. 9/3/00

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

### Art. 5 - Graduatoria<sup>80</sup>

La graduatoria delle domande di partecipazione, che il Consiglio di Amministrazione della Cassa approverà annualmente e distintamente per ciascun concorso, viene formata secondo criterio di precedenza inversamente proporzionale all'ammontare del reddito familiare complessivo costituente il requisito riportato al punto 4 dell'art. 3<sup>81</sup>. A parità di reddito complessivo la precedenza é determinata dalla più alta votazione di merito conseguita.

I criteri dell'eventuale graduatoria per la sola categoria di cui alla lettera e) verranno fissati ed aggiornati dal Consiglio di Amministrazione<sup>82</sup>.

### Art. 6 - Utilizzo disponibilità<sup>83</sup>

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle domande pervenute ed accolte in relazione alle disponibilità assegnate a ciascuna categoria di borse di studio, può stornare le disponibilità non utilizzate nell'ambito delle diverse categorie, privilegiando, nell'ordine, quelle per i corsi di studio immediatamente più elevati o propedeutici a quello per il quale le borse bandite non sono state interamente assegnate.

---

<sup>80</sup> Integrazione A.d.D 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>81</sup> Integrazione A.d.D. 28/6/02

<sup>82</sup> Integrazione A.d.D. 9/3/00

<sup>83</sup> Integrazione A.d.D 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

### DISCIPLINARE<sup>84</sup> "B"<sup>85</sup>

#### Disciplinare<sup>86</sup> per l'attribuzione delle borse di studio a favore degli<sup>87</sup> iscritti alla Cassa

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti emana bandi di concorso per corrispondere<sup>88</sup> contributi a titolo di borse di studio riservati agli iscritti alla Cassa, non titolari di pensione, per la frequenza di corsi universitari ed extra universitari di specializzazione, di qualificazione, per il conseguimento di qualificazioni specifiche dell'area delle professioni economico-finanziarie, ai master, e simili. Hanno titolo a presentare la domanda i dottori commercialisti iscritti alla Cassa al 31/12 dell'anno precedente la richiesta del contributo.

#### Documentazione

La domanda deve essere presentata in carta libera, corredata di certificazione idonea a provare la frequenza ai corsi universitari ed extra universitari di specializzazione, di qualificazione, per il conseguimento di qualificazioni specifiche dell'area delle professioni economico-finanziarie, ai master, e simili, secondo i contenuti del bando emanato dal Consiglio di Amministrazione<sup>89</sup>. I criteri dell'eventuale graduatoria verranno fissati ed aggiornati dal Consiglio di Amministrazione.

(1)

---

<sup>84</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "Allegato "

<sup>85</sup> Integrazione A.d.D. 9/3/00

<sup>86</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "Regolamento"

<sup>87</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/2003: sostituisce la parola "per"

<sup>88</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/2003: la precedente formulazione era "La CNPADC corrisponde contributi..."

<sup>89</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/2003: sostituisce le parole "stabilita dal Consiglio di Amministrazione"

# Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

## DISCIPLINARE<sup>90</sup> "C"

### Disciplinare<sup>91</sup> per l'erogazione del contributo per spese di onoranze funebri

#### Art.1 - Beneficiari e requisiti<sup>92</sup>

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti corrisponde contributi a titolo di partecipazione alle spese funerarie documentate, sostenute dall'iscritto o dal pensionato a seguito di decesso del coniuge, dei figli ovvero dei genitori facenti parte del nucleo familiare ed a carico, **sempreché il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare, con l'esclusione del de cuius, dichiarato nell'anno<sup>93</sup> precedente quello di presentazione della domanda, risulti di ammontare non superiore a quello fissato dal consiglio di amministrazione<sup>94</sup> nell'anno di presentazione della domanda<sup>95</sup>.**

Tale contributo é corrisposto, **fermo restando il predetto limite reddituale,<sup>96</sup>** anche al coniuge ed ai figli superstiti aventi titolo **astratto<sup>97</sup>** al trattamento di pensione indiretta o di reversibilità in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato.

#### Art. 2 - Entità del contributo<sup>98</sup>

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, per la concreta attuazione delle presenti disposizioni, provvede annualmente, nei limiti **dell'apposito stanziamento<sup>99</sup>**, a determinare l'importo complessivo dei contributi erogabili a titolo di partecipazione alle spese funerarie.

L'importo del contributo é fissato in **€ 2.000,00<sup>100</sup>**, salvo quanto disposto nei casi di commorienza ed é corrisposto nei limiti delle spese documentate effettivamente rimaste a carico dei soggetti beneficiari.

Il contributo, nei limiti prefissati, può essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.

---

<sup>90</sup> Modifica A.d.D 28/6/02: la precedente formulazione era "Allegato"

<sup>91</sup> Modifica A.d.D 28/6/02: la precedente formulazione era "Regolamento"

<sup>92</sup> Integrazione A.d.D 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>93</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era "per l'anno"

<sup>94</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era "a quello sul quale viene applicata la prima aliquota del contributo soggettivo "

<sup>95</sup> Integrazione A.d.D. 28/6/02

<sup>96</sup> Integrazione A.d.D. 28/6/02

<sup>97</sup> L'A.d.D. del 27/3/98 ha aggiunto la parola "astratto" come conseguenza naturale della stessa aggiunta apportata all'art. 6.2. All'epoca di questa integrazione l'allegato era denominato con la lettera "B"

<sup>98</sup> Integrazione A.d.D 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>99</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nel testo originario "dello stanziamento sul capitolo di bilancio"

<sup>100</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nel testo originario "€ 1.032,91"

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

In caso di commorienza di componenti il nucleo familiare dell'iscritto o del pensionato, la Cassa si riserva la facoltà di autorizzare l'erogazione del contributo sino alla concorrenza delle spese documentate e comunque in misura non superiore a € 4.000,00<sup>101</sup>.

### Art. 3 - Documentazione<sup>102</sup>

La domanda di contributo a titolo di partecipazione alle spese funerarie, in carta semplice, deve essere spedita a mezzo posta o presentata alla Cassa, a pena di inammissibilità, entro due anni<sup>103</sup> dalla data dell'evento. A tal fine, fa fede il timbro postale di spedizione o quello di ricezione apposto dal competente ufficio del protocollo presso la Cassa.

La domanda deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto le spese funerarie e, se minore, dall'esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. certificato di stato di famiglia riferito alla data del decesso;
- b. codice fiscale del concorrente<sup>104</sup>;
- c. copia delle dichiarazioni fiscali dei componenti il nucleo familiare relative ai redditi dichiarati<sup>105</sup> nell'anno precedente la presentazione della domanda di erogazione del contributo con allegata una autocertificazione della stessa<sup>106</sup>;
- d. certificato di morte;
- e. documentazione afferente le spese sostenute, rimaste effettivamente a carico del richiedente il contributo.

---

<sup>101</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nel testo originario "€ 2.065,82"

<sup>102</sup> Integrazione A.d.D. 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>103</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nel testo originario "sei mesi"

<sup>104</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nel testo originario "fotocopia del cartellino di codice fiscale del concorrente"

<sup>105</sup> Modifica A.d.D. 28/10/04: sostituisce la parola "prodotti"

<sup>106</sup> Integrazione A.d.D. 28/6/02: aggiunto il punto c)

# Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

## DISCIPLINARE<sup>107</sup> "D"

### Disciplinare<sup>108</sup> per l'erogazione del contributo per spese di ospitalità in case di riposo per anziani, cronici o lungodegenti

#### Art. 1 - Beneficiari<sup>109</sup>

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti corrisponde, a titolo di contributo, assegni a favore di titolari di pensione, erogata dalla Cassa,<sup>110</sup> che trovino ospitalità presso case di riposo pubbliche e private per anziani, cronici o lungodegenti, a mezzo di apposito concorso.

Ha titolo a partecipare al concorso il pensionato<sup>111</sup> che abbia ottenuto di dimorare permanentemente in casa di riposo pubblica o privata per anziani, cronici o lungodegenti e che sostenga a proprio carico la retta, che non deve essere soggetta a rimborso parziale o totale da parte di altri enti assistenziali pubblici o privati.

Nel caso in cui più soggetti, facenti parte dello stesso nucleo familiare, si trovino nelle condizioni di poter usufruire del beneficio in oggetto, la concessione dello stesso spetta ad uno solo di essi.

#### Art. 2 - Entità del contributo<sup>112</sup>

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, per la concreta attuazione delle presenti disposizioni, provvede annualmente, nei limiti dell'apposito stanziamento<sup>113</sup>, a determinare l'importo complessivo dei contributi erogabili a titolo di partecipazione alle spese di ospitalità nelle case di riposo di cui sopra, predisponendo ed emanando il bando relativo cui i richiedenti debbono uniformarsi per la presentazione delle domande.

Il beneficio assistenziale concesso dalla Cassa è costituito da contributo sulla spesa sostenuta dal pensionato per retta annuale di dimora **sino a concorrenza massima di € 750,00<sup>114</sup> mensili<sup>115</sup>**.

**Per l'anziano, il cronico ed il lungodegente non autosufficienti, l'importo mensile massimo è elevato a € 1.584,00<sup>116</sup>.**

---

<sup>107</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "Allegato". Nella rivisitazione del presente Disciplinare sono stati ridistribuiti i paragrafi sotto i nuovi articoli secondo l'argomento.

<sup>108</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: la precedente formulazione era "Regolamento"

<sup>109</sup> Integrazione A.d.D. 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>110</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/2003: sopprresse le parole "per loro e per i loro coniugi"

<sup>111</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/2003: sopprresse le parole "o il coniuge"

<sup>112</sup> Integrazione A.d.D. 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>113</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: eliminate le parole "di bilancio"

<sup>114</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "lire 1.500.000"

<sup>115</sup> Integrazione A.d.D. 9/3/00

<sup>116</sup> Integrazione A.d.D. 9/3/00. Inoltre, l'A.d.D. del 28/6/02 ha trasformato l'importo in Euro: precedentemente era di lire 3.000.000

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

### Art. 3 - Graduatoria e requisiti<sup>117</sup>

La formazione della graduatoria delle domande di contributo viene effettuata con criterio inversamente proporzionale all'entità del reddito complessivo dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare del pensionato, ammontare che non dovrà essere superiore al limite di lit. 48.000.000 annuo (limite valido per il periodo 2000-2004 e che il Consiglio di Amministrazione è delegato ad aggiornare, per i periodi successivi, ove necessario)<sup>118</sup>. A parità di reddito si tiene conto della maggiore età.

Al fine di evitare sperequazioni a danno dei pensionati compresi nella prima fascia di reddito successiva al limite massimo stabilito di € 24.789,93, il Consiglio di Amministrazione, nella ripartizione dei contributi dovrà tenere presente quanto segue:

- i richiedenti autosufficienti che hanno dichiarato per l'anno precedente un reddito complessivo compreso tra € 24.789,93 e € 34.086,15 (€ 24.789,93 + € 9.296,22 di contributo massimo) avranno diritto ad un assegno regressivo massimo pari alla differenza tra € 34.086,15 ed il reddito dichiarato per l'anno precedente;
- i richiedenti non autosufficienti che hanno dichiarato per l'anno precedente un reddito complessivo compreso tra € 24.789,93 e € 43.382,37 (€ 24.789,93 + € 18.592,44 di contributo massimo) avranno diritto ad un assegno regressivo massimo pari alla differenza tra € 43.382,37 ed il reddito dichiarato per l'anno precedente<sup>119</sup>.

### Art. 4 - Documentazione<sup>120</sup>

La domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione di contributo per spese di ospitalità in case di riposo per anziani, cronici o lungodegenti, in carta semplice, deve essere presentata o spedita alla Cassa, annualmente, nel termine indicato in ciascun bando, a pena di inammissibilità. A tal fine, fa fede il timbro postale di spedizione o quello di ricezione apposto dal competente ufficio del protocollo presso la Cassa.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. certificato di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi;
- b. codice fiscale del concorrente<sup>121</sup>;
- c. copia delle dichiarazioni fiscali dei componenti il nucleo familiare relative ai redditi prodotti nell'anno precedente la presentazione della domanda di erogazione del contributo con allegata un'autocertificazione della stessa<sup>122</sup>;

---

<sup>117</sup> Integrazione A.d.D 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>118</sup> Integrazione A.d.D. 9/3/00

<sup>119</sup> Integrazione A.d.D. 9/3/00

<sup>120</sup> Integrazione A.d.D 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>121</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "fotocopia del cartellino di codice fiscale del concorrente"

<sup>122</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito complessivo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente l'emanazione del bando"

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

- d. dichiarazione rilasciata dalla casa di riposo dalla quale risulti la disponibilità del posto riservato, con dichiarazione della misura della retta annuale e di quella mensile (e della frequenza e presenza, *se necessario*<sup>123</sup>);
- e. dichiarazione di responsabilità dei partecipante al concorso dalla quale risulti che la retta è a completo carico dello stesso e che la stessa non é in parte o integralmente rimborsata da altri assistenziali pubblici o privati.
- f. **eventuale certificazione medica idonea a comprovare la non autosufficienza del richiedente**<sup>124</sup>.

---

<sup>123</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/2003

<sup>124</sup> Integrazione A.d.D. 9/3/00

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

### DISCIPLINARE<sup>125</sup> "E"

**Disciplinare<sup>126</sup> per l'erogazione del contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare**

#### Art. 1 - Beneficiari e requisiti<sup>127</sup>

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti corrisponde, su domanda, a favore di iscritti o pensionati, del coniuge o dei figli aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, contributi di partecipazione alle spese sostenute per l'assistenza infermieristica domiciliare prestata in conseguenza di eventi di malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo che abbiano colpito i soggetti indicati, sempreché il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare dichiarato nell'anno<sup>128</sup> precedente a quello fissato dal consiglio di amministrazione<sup>129</sup> nell'anno di presentazione della domanda<sup>130</sup>.

Il contributo é erogato a favore di un solo componente quando interessati al provvedimento siano più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

L'assistenza deve essere prescritta da sanitario e deve essere praticata da personale infermieristico qualificato.

Nella prescrizione sanitaria devono risultare, a pena di inammissibilità della domanda, i motivi necessitanti le prestazioni e la durata della prescritta assistenza domiciliare.

L'erogazione viene effettuata a titolo di concorso nelle spese sostenute per assistenza infermieristica domiciliare prestata ad uno dei soggetti sopra indicati, in conseguenza di malattia, infortunio od altro evento di carattere acuto e temporaneo.

Nell'ipotesi di assistenza notturna e diurna il concorso nella spesa può essere erogato per una sola fattispecie.

#### Art. 2 - Entità e contributo<sup>131</sup>

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, per la concreta attuazione delle presenti disposizioni, provvede annualmente, nei limiti dell'apposito stanziamento<sup>132</sup>, a determinare l'importo complessivo dei contributi erogabili a titolo di partecipazione alle spese di assistenza infermieristica domiciliare.

---

<sup>125</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "Allegato". Nella rivisitazione del presente Disciplinare sono stati ridistribuiti i paragrafi sotto i nuovi articoli secondo l'argomento

<sup>126</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "Regolamento"

<sup>127</sup> Integrazione A.d.D. 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>128</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era "per l'anno"

<sup>129</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era " di presentazione della domanda risulti di ammontare non superiore a quello sul quale viene applicata una prima aliquota del contributo soggettivo "

<sup>130</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "all'entità del volume di affari IVA alla quale é commisurato il contributo minimo integrativo dovuto dagli iscritti nell'anno di erogazione dell'intervento, moltiplicato 15"

<sup>131</sup> Integrazione A.d.D. 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

La partecipazione é determinata in funzione del limite<sup>133</sup> della spesa sostenuta e documentata, avuto riguardo alle tariffe professionali eventualmente vigenti, per un rimborso mensile massimo di € 500,00<sup>134</sup>.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, valutate le domande presentate ed accertata la sussistenza dei presupposti richiesti, dichiara, di volta in volta, ammissibile il rimborso<sup>135</sup> della spesa sostenuta, determinandone l'importo e disponendone il pagamento in unica soluzione.

La spesa sostenuta si intende essere al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri presidi pubblici.

Il contributo di partecipazione alla spesa é limitato ad un periodo massimo di mesi sei<sup>136</sup> in casi di particolare gravità, ritenuti dal Consiglio di Amministrazione.

### Art. 3 - Documentazione<sup>137</sup>

Le domande di contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare debbono essere spedite o presentate alla Cassa, in carta semplice, entro dodici<sup>138</sup> mesi dalla cessazione dell'assistenza infermieristica, a pena di inammissibilità. A tal fine, fa fede il timbro postale di spedizione o quello di ricezione apposto dal competente ufficio del protocollo presso la Cassa.

La domanda deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto la spesa e deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- a. certificato di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi;
- b. codice fiscale del concorrente<sup>139</sup>;
- c. copia delle dichiarazioni fiscali dei componenti il nucleo familiare relative ai redditi prodotti nell'anno precedente la presentazione della domanda di erogazione del contributo con allegata un'autocertificazione della stessa<sup>140</sup>;
- d. certificato sanitario attestante la necessità e la durata dell'assistenza infermieristica domiciliare;
- e. dichiarazione del richiedente, resa ai sensi<sup>141</sup> dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e successive modificazioni<sup>142</sup>, dalla quale risulti che la spesa é a completo carico del richiedente e che la

---

<sup>132</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: sopprime le parole "di bilancio"

<sup>133</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: sopprime le parole "del 75%"

<sup>134</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "lire 900.000"

<sup>135</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: sopprime le parole "di parte"

<sup>136</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "tre"

<sup>137</sup> Integrazione A.d.D. 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>138</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "tre"

<sup>139</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "fotocopia del cartellino di codice fiscale del concorrente"

<sup>140</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito complessivo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente l'emanazione del bando"

<sup>141</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: sopprime le parole "del richiamato"

<sup>142</sup> Integrazione A.d.D. 28/6/02

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

stessa non é soggetta a rimborso o, diversamente, l'indicazione dei periodo e del carattere diurno e/o notturno della prestazione.

### Art. 4 - Graduatoria<sup>143</sup>

Nel caso di proposizione di domande contestuali, la graduatoria che si rendesse necessaria viene formata con criterio inversamente proporzionale all'ammontare del reddito complessivo familiare dichiarato.

---

<sup>143</sup> Integrazione A.d.D 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

# Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

## DISCIPLINARE<sup>144</sup> "F"<sup>145</sup>

### Disciplinare<sup>146</sup> per l'erogazione dell'assegno per aborto

#### Art. 1 - Beneficiarie e requisiti<sup>147</sup>

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti corrisponde, su domanda, a favore delle iscritte un assegno in caso di aborto spontaneo o terapeutico che non rientri nella tutela del decreto legislativo 26/3/01 n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 L. 8/3/00, n. 53<sup>148</sup> in quanto intervenuto anteriormente al terzo mese di gravidanza.

Ha titolo a presentare domanda la dottoressa che abbia inviato la richiesta di iscrizione alla Cassa<sup>149</sup> almeno tre mesi prima del verificarsi dell'aborto.

#### Art. 2 - Entità del contributo<sup>150</sup>

L'importo dell'assegno<sup>151</sup> è pari ad 1/5 dell'indennità di maternità minima di cui all'art. 70, c. 3, D. Lgs. 151/01<sup>152</sup> previsto per l'anno in cui è avvenuto<sup>153</sup> l'aborto (per l'anno 2002 € 776,05)<sup>154</sup>.

#### Art. 3 - Documentazione<sup>155</sup>

La domanda deve essere presentata, in carta semplice, entro 180gg dal verificarsi dell'evento, preferibilmente mediante raccomandata A/R, corredata da idoneo certificato medico (attestante l'interruzione della gravidanza anteriormente al terzo mese di gestazione) per motivi spontanei/terapeutici, da dichiarazione di consenso relativa ai dati sensibili di cui alla L. 675/96, art. 22, da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

---

<sup>144</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente era "Allegato". Nella rivisitazione del presente Disciplinare sono stati ridistribuiti i paragrafi sotto i nuovi articoli secondo l'argomento

<sup>145</sup> Integrazione con il Regolamento "F" A.d.D. 9/3/00

<sup>146</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente era "Regolamento"

<sup>147</sup> Integrazione A.d.D. 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>148</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "dell'art. 4 L. 379/90"

<sup>149</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce le parole "iscritta alla Cassa purché abbia inviato la richiesta di iscrizione alla Cassa"

<sup>150</sup> Integrazione A.d.D. 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>151</sup> Integrazione A.d.D. 28/6/02

<sup>152</sup> Integrazione e modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "all'art. 1, c. 3, L. 379/90"

<sup>153</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce le parole "si è verificato"

<sup>154</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "lire 1.425.892 per l'anno 2000"

<sup>155</sup> Integrazione A.d.D. 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

### DISCIPLINARE<sup>156</sup> "G"<sup>157</sup>

#### Disciplinare<sup>158</sup> per l'erogazione di assegno a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti corrisponde, su domanda, a favore di iscritti o pensionati della stessa<sup>159</sup> Cassa che siano genitori di figli conviventi ed a carico (anche naturali o adottivi) portatori di handicap<sup>160</sup>, un assegno annuo di importo ed alle condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato l'assegno è reversibile al coniuge. Un medesimo assegno viene erogato ai portatori di handicap<sup>161</sup> orfani di associati.

#### Documentazione

La domanda deve essere presentata in carta semplice, preferibilmente mediante raccomandata A/R, corredata da idonea documentazione medica attestante l'handicap<sup>162</sup>, da certificato di stato di famiglia, e dalle altre documentazioni che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno richiedere nei singoli casi.

(2)

---

<sup>156</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "Allegato "

<sup>157</sup> Integrazione A.d.D. 9/3/00

<sup>158</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "Regolamento"

<sup>159</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>160</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/2003: la precedente formulazione era "handicap o malattie invalidanti"

<sup>161</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/2003: la precedente formulazione era "handicap o malattie invalidanti"

<sup>162</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/2003: la precedente formulazione era "l'handicap o la malattia invalidante"

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

### DISCIPLINARE<sup>163</sup> "H"

#### Disciplinare<sup>164</sup> per l'erogazione dei premi

#### Art. 1 - Beneficiari e requisiti<sup>165</sup>

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti corrisponde, nei limiti delle disponibilità che, a fine esercizio, residuassero sullo stanziamento del competente capitolo di bilancio, a seguito della erogazione degli altri benefici previsti alle lettere da a) ad e) dell'art. 2<sup>166</sup>, premi per particolari meriti o benemerienze professionali, culturali o di elevato valore civile, etico ed umano.

#### Art. 2 - Entità del premio<sup>167</sup>

L'importo unitario del premio è pari a € 5.200,00<sup>168</sup> a favore dei soggetti indicati all'art. 11 del Regolamento<sup>169</sup>.

#### Art. 3 - Documentazione<sup>170</sup>

La Cassa provvederà ad acquisire la seguente documentazione, in carta semplice:

- a. certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente mesi tre;
- b. codice fiscale del concorrente<sup>171</sup>;
- c. documentazione afferente i meriti o le particolari benemerienze che danno titolo alla attribuzione beneficio.

Si prescinde dalle formalità documentali di cui sopra ove la segnalazione venga fatta ed approvata, anche per acclamazione, da parte dell'Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

---

<sup>163</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "Allegato". Nella rivisitazione del presente Disciplinare sono stati ridistribuiti i paragrafi sotto i nuovi articoli secondo l'argomento

<sup>164</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "Regolamento"

<sup>165</sup> Integrazione A.d.D 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>166</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "1"

<sup>167</sup> Integrazione A.d.D 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>168</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "lire 10.000.000"

<sup>169</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "8"

<sup>170</sup> Integrazione A.d.D 28/6/02: suddivisione in articoli del testo

<sup>171</sup> Modifica A.d.D. 28/6/02: nella formulazione precedente "fotocopia del cartellino di codice fiscale del concorrente"

(1)

## Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio a favore degli iscritti alla Cassa.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nella riunione del 4/06/2002, sulla base del Regolamento deliberato dall'Assemblea dei Delegati in data 9/03/2000, ed approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro in data 18/09/2000, a norma di quanto disposto dall'art.9 della Legge n. 21 del 29.1.1986.

### ART. 1<sup>172</sup> Beneficiari

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, in applicazione del nuovo Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Assistenza e di Mutua Solidarietà, allegato "A", emana annualmente bandi di concorso per l'attribuzione di borse di studio a favore degli iscritti alla Cassa, non titolari di pensione, che abbiano frequentato, nell'anno precedente quello in cui il concorso viene bandito, corsi universitari ed extra universitari di specializzazione, di qualificazione, per il conseguimento di qualificazioni specifiche dell'area delle professioni economico-finanziarie, master e simili.

### ART. 2 Tipo di corsi

Ogni anno, nel relativo bando di concorso, il Consiglio di Amministrazione definisce la tipologia dei corsi di specializzazione, di corsi di qualificazione e di corsi per master che danno diritto ai benefici di cui al presente Regolamento.

Per corsi di specializzazione si intendono quelli relativi a materie e tematiche dell'area delle professioni economico-finanziarie, già noti alla professione.

Per corsi di qualificazione si intendono quelli relativi a materie e tematiche dell'area delle professioni economico-finanziarie, nuove o di più recente acquisizione.

Per corsi per master si intendono quelli che richiedono frequenza assidua ed a tempo pieno, e riguardano materie e tematiche dell'area delle professioni economico-finanziarie.

Le richieste di contributo per corsi non previsti nel bando annuale, saranno esaminate e decise dal Consiglio di Amministrazione con criteri di equivalenza.

### ART. 3

---

<sup>172</sup> Integrazione C.d'A. del 14/5/02

# Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

## Requisiti di ammissione

1. Essere iscritti alla Cassa almeno da 3 anni compiuti prima di quello di inizio della frequenza al corso.
2. Non essere titolare di trattamenti pensionistici.
3. Aver frequentato il corso, con assiduità.
4. Appartenere a nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato, nell'anno<sup>173</sup> precedente, un reddito imponibile complessivo di importo non superiore a quello fissato dal Consiglio di Amministrazione<sup>174</sup> nell'anno di presentazione della domanda.
  - Per nucleo familiare si intende quello composto dal partecipante e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda per l'ottenimento della borsa di studio.
  - Il coniuge non è considerato appartenente al nucleo familiare del richiedente esclusivamente nei casi di intervenuto divorzio o separazione legale.
5. Non aver beneficiato e non beneficiare di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati dei medesimi corsi di specializzazione, di qualificazione e di corsi per master per i quali si richiede la partecipazione al Bando di concorso di cui al presente Regolamento.

## ART. 4

### Documentazione

La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, deve essere spedita a mezzo posta o presentata alla Cassa, a pena di inammissibilità, entro il termine stabilito dal bando di concorso, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

A tal fine fa fede il timbro postale di spedizione o, nel caso di presentazione diretta, quello apposto dalla Cassa.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente tre mesi;
- b) codice fiscale;
- c) copia delle dichiarazioni fiscali dei componenti il nucleo familiare relative ai redditi prodotti nell'anno precedente la presentazione della domanda di erogazione della borsa di studio;
- d) nel caso in cui sia intervenuta separazione legale o divorzio, copia integrale della sentenza relativa;
- e) certificazione relativa:
  - al tipo di corso di specializzazione, di qualificazione o di corsi per master, frequentato (luogo di svolgimento, programma e articolazione del corso, orari e cadenza delle lezioni, argomenti trattati, ecc.);
  - all'avvenuta frequenza al corso;
  - all'entità della quota di partecipazione con ricevuta del pagamento effettuato,
  - all'eventuale titolo od attestazione conseguiti.

---

<sup>173</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era "per l'anno"

<sup>174</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era "a quello sul quale viene applicata la prima aliquota del contributo soggettivo"

## **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti**

La documentazione di cui alla lettera a) può essere sostituita con dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 4/1/1968 n. 15 e successive modificazioni.

### ART. 5 **Graduatoria**

La graduatoria delle domande di partecipazione, che il Consiglio di Amministrazione della Cassa approverà annualmente, viene formata secondo il criterio di precedenza inversamente proporzionale all'ammontare del reddito imponibile familiare complessivo costituente il requisito di cui all'art. 3.

A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla più alta spesa sostenuta dal concorrente.

### ART. 6 **Utilizzo disponibilità**

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, tenuto conto delle domande pervenute ed accolte in relazione alla disponibilità assegnata alla categoria del Bando di cui al presente Regolamento ed a ciascuna categoria di borsa di studio a favore dei figli di dottori Commercialisti, di cui all'art. 1 dell'allegato "A" al Regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e di mutua solidarietà

- diploma di istruzione secondaria di I° grado,
- frequenza corsi di istruzione secondaria di II° grado fino al penultimo anno,
- diploma/ esame di maturità,
- frequenza corsi universitari,
- frequenza corsi universitari ed extrauniversitari di specializzazione, di qualificazione, o master,

può stornare eventuali disponibilità non utilizzate da una categoria ad altra, privilegiando, nell'ordine, quelle per i corsi di studio immediatamente più elevati o propedeutici a quello per il quale le borse di studio bandite non sono state interamente assegnate.

### ART. 7 **Entità della borsa di studio**

L'importo della borsa di studio viene determinato annualmente in sede di emanazione di ciascun bando di concorso ed in esso indicato.

(2)

## “Regolamento per l'erogazione di assegno a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati”

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti corrisponde, su domanda, a favore di iscritti o pensionati della Cassa che siano genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti un assegno annuo di importo ed alle condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di decesso dell'iscritto o pensionato l'assegno è reversibile al coniuge.

Un medesimo assegno viene erogato ai portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati.

Documentazione: la domanda deve essere presentata in carta semplice, preferibilmente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, corredata da idonea documentazione medica attestante l'handicap, da certificato di stato di famiglia, e dalle altre documentazioni che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno richiedere nei singoli casi.

### ARTICOLATO<sup>175</sup>

#### ART. 1 Beneficiari

Ai sensi dell'allegato "A" al nuovo Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Assistenza e di Mutua Solidarietà, modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti in data 9/03/2000, ed approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro in data 18/09/2000, a norma di quanto disposto dall'art.9 della Legge n. 21 del 29.1.1986, è istituita l'erogazione di un contributo assistenziale a favore di:

- a) dottori commercialisti, genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti, che in presenza di esercizio professionale siano:
  - ◆ iscritti alla Cassa con 5 anni continuativi di effettiva iscrizione e regolare contribuzione, oppure
  - ◆ iscritti alla Cassa in data antecedente al riconoscimento dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 2 del Regolamento, con età inferiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda.

Il quinquennio di iscrizione alla Cassa deve essere maturato al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda di contributo di cui al presente Regolamento.

---

<sup>175</sup> Integrazione C.d'A. 11/12/01

## Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

- b) pensionati della Cassa attivi e non, genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti;
- c) portatori di handicap o malattie invalidanti, orfani di genitore esercente l'attività di dottore commercialista, purchè iscritto alla Cassa alla data del decesso.

In caso di decesso dell'iscritto titolare del beneficio, il contributo di cui alle lettere a) e b) è reversibile nei confronti dell'altro genitore del figlio portatore di handicap o malattia invalidante.

In caso di decesso di entrambi i genitori, il contributo è reversibile nei confronti del portatore di handicap o malattia invalidante.

Per ciascun figlio può essere erogato un solo contributo, anche se entrambi i genitori hanno titolo a presentarne domanda.

L'assegno non può essere erogato qualora del medesimo beneficio usufruisca l'altro genitore presso diverso Ente di Previdenza.

### ART. 2

#### **Handicap e malattia invalidante: nozione**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono intendersi portatori di handicap coloro che presentino una minorazione psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.

Sono tali i soggetti che hanno ottenuto il prescritto riconoscimento dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art.1 della Legge 15 ottobre 1990, n.295, come previsto dall'art.4 della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104.

### ART. 3

#### **Requisito reddituale**

Per poter beneficiare dell'assegno di cui al presente Regolamento, il reddito imponibile dichiarato nell'anno precedente la presentazione della domanda (e quindi prodotto due anni prima) dal nucleo familiare del richiedente, *con esclusione di quello del "de cuius" nel caso c)*, non deve superare l'importo fissato annualmente dal consiglio di amministrazione<sup>176</sup> (€ 46.900 per le domande presentate nell'anno 2001).

Tale requisito deve permanere anche nei successivi anni di erogazione, naturalmente con riferimento al limite di reddito per ciascun anno determinato.

Entro novembre di ogni anno dovrà essere verificata l'entità del reddito del nucleo familiare come composto al momento della verifica stessa.

---

<sup>176</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era "sul quale viene applicata la prima aliquota del contributo soggettivo nell'anno di presentazione della domanda"

## **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti**

Non si cumula al reddito la percezione di somme eventualmente riscosse in qualità di beneficiario di polizza assicurativa di qualsiasi tipo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "nucleo familiare" deve intendersi:

- nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 del presente Regolamento, quello composto dal professionista richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia. Si considera facente parte del nucleo familiare anche il coniuge:
  - non convivente, qualora non separato legalmente o divorziato;
  - separato legalmente o divorziato qualora percepisca l'assegno di mantenimento per il figlio portatore di handicap o malattia invalidante.
- nell'ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 1 del presente Regolamento, quello composto dall'orfano richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia.

### **ART. 4**

#### **Trattamento economico**

Il contributo di cui al presente articolo consiste in un "assegno" vitalizio annuo il cui importo viene determinato, e nel tempo eventualmente modificato, dal Consiglio di Amministrazione a seguito di sua valutazione insindacabile.

Per l'anno 2001 e sino ad eventuali modifiche, l'assegno è determinato da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 5.200.

La decorrenza dell'assegno è fissata al 1° gennaio dell'anno di presentazione della relativa domanda.

### **ART. 5**

#### **Sospensione dell'assegno**

L'erogazione dell'assegno è sospesa qualora venga superato il limite di reddito di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

La sospensione interviene a decorrere dall'anno successivo a quello per il quale si è accertato il superamento del limite di reddito.

### **ART. 6**

#### **Presentazione della domanda e documentazione**

La domanda, deve essere presentata in carta semplice:

- nel caso di cui all'art. 1 lettere a) e b) dal dottore commercialista, o in caso di separazione di fatto dal coniuge;
- nel caso di cui all'art. 1 lettera c) dall'avente diritto o dal genitore superstite o dal tutore,

## **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti**

e può essere consegnata direttamente presso gli uffici della Cassa, ovvero inviata mediante raccomandata A/R alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti - Area Prestazioni Previdenziali, Servizio Assistenza - Via della Purificazione, 31 - 00187 ROMA.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- ◆ certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
- ◆ codice fiscale;
- ◆ dichiarazione da parte dell'altro genitore di non percepire identico beneficio da parte di altro Ente di Previdenza;
- ◆ certificazione rilasciata dalla commissione medica di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente Regolamento;
- ◆ fotocopia del modello reddituale presentato da ciascun componente il nucleo familiare, ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento.

Successivamente alla prima erogazione, dovrà essere inviata ogni anno, contestualmente alla dichiarazione relativa alla situazione reddituale di cui all'art. 3 del presente Regolamento, un "certificato di esistenza in vita" del portatore di handicap, o una dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta da un genitore o dal tutore del portatore di handicap (a norma dell'art. 2 L. 15 del 4.1.1968 come modificato dall'art. 3, comma 10, L. 127 del 15.5.1997).

### ART. 7

#### **Cumulo con altri trattamenti**

Il contributo di cui al presente Regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 1, è cumulabile con qualsiasi altro assegno, pensione, indennità o trattamento erogato per il medesimo handicap o malattia invalidante.

### ART. 8

#### **Equità applicativa**

Data la particolare natura dell'istituto assistenziale, il Consiglio di Amministrazione si riserva, nei casi di incerto inquadramento della richiesta di valutare il caso con criteri equitativi, e decidere a propria discrezione.